Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 115° — Numero 170**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 1° luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 giugno 1974, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare per lo scioglimento del Movimento sociale italiano - Destra nazionale.

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Venezia, S. Marco 4113 presso la sede dell'A.N.P.I.

(5295)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1974, n. **246**.

Approvazione di modifica dello statuto della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvata, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, l'abrogazione dell'articolo 41 dello statuto della regione Abruzzo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 giugno 1974, n. **247**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani nonchè i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera *c*).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera *b*) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo 1, la regione è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità.

All'articolo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:

Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie.

al secondo comma è soppresso il primo periodo;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

All'articolo 4 è premesso il seguente comma:

Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.

le parole: Fino all'entrata in vigore, *sono sostituite dalle seguenti*: In carenza; *dopo la parola*: espropriazione, *sono inserite le seguenti*: e di occupazione.

All'articolo 8 il primo comma è sostituito dal seguente:

Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio di comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, sono indicate ai soggetti incaricati della attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

al secondo comma dopo la parola: provvede, *sono aggiunte le seguenti*: entro i successivi sessanta giorni.

il terzo comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-bis:

Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per la utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo 35, che il comune o il consorzio è tenuto ad adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa che si impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa.

All'articolo 9 il primo comma è sostituito dal seguente:

Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta.

il secondo comma è soppresso.

All'articolo 10, dopo le parole: abilita l'ente, *sono inserite le seguenti*: che s'impegni ad accettare il contenuto della convenzione; *dopo le parole*: stipulazione della convenzione, *è aggiunta la seguente*: stessa.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed

alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonché dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per quarantacinque giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

All'articolo 12 le parole: il 31 dicembre 1973, *sono sostituite dalle seguenti*: la data di entrata in vigore delle presenti norme.

All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: legge 18 aprile 1962, n. 167, *sono aggiunte le seguenti*: e nelle zone di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'articolo 15 è soppresso.

All'articolo 16, secondo capoverso, dopo le parole: rappresentante dell'ente medesimo, *sono aggiunte le seguenti*: , o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

All'articolo 17, primo comma, le parole: fruenti di contributo statale, *sono sostituite dalle seguenti*: a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale; *alla fine del medesimo comma le parole*: , salvo approvazione da parte della stazione appaltante, *sono sostituite dalle seguenti*: L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

All'articolo 19, primo comma, le parole: lire 2 miliardi, *sono sostituite dalle seguenti*: lire 5 miliardi.

All'articolo 22, le parole: possono essere, *sono sostituite dalla seguente*: sono.

All'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Il Ministro per i lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

*Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo 24-*bis:

La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli Istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro per i lavori pubblici su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

E' soppresso il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO — GIOLITTI — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **248.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale marinai d'Italia, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale marinai d'Italia, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appartamento della superficie di mq 38, situato al primo piano (quota 3,65, scala *B*, interno 17) del fabbricato che sorge in Amalfi, largo Ercolano Marini n. 10, disposta dal sig. Vincenzo Alfieri, con atto pubblico 30 gennaio 1971, n. 8982 di repertorio, a rogito dott. Lea Sbriziolo, notaio in Amalfi.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 19. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico e revisione straordinaria dell'imposta di fabbricazione fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 21 luglio 1945;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 19 giugno 1964, concernente i prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 15 maggio 1965 e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visti i decreti ministeriali 23 gennaio 1967, 28 luglio 1969, 4 ottobre 1971 e 15 dicembre 1972 (articoli 3, 4, 5), rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967, n. 197 del 5 agosto 1969, n. 276 del 30 ottobre 1971 e n. 337 del 30 dicembre 1972, concernenti l'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi e la determinazione del loro prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 1973;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8%;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 4 aprile 1973, concernente la radiazione dalla tariffa di alcuni tipi di fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973, concernente la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1974;

Viste le proposte presentate in data 8 giugno 1974 dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in merito alla richiesta di revisione straordinaria avanzata dal Consorzio industrie fiammiferi;

Riconosciuta la necessità di procedere alla variazione dei prezzi di vendita al pubblico e nel tempo stesso di determinare le nuove aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1974 il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Tipi di fiammiferi	Lire
Condizionamenti normali	
1. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	80 —
2. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Cerini S/80 »	60 —
3. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	40 —
4. Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	50 —
5. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 »	40 —
6. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	100 —
7. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	100 —
8. Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	500 —
9. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	1.500 —
10. Bustina di cartone con 24 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	30 —
11. Bustina di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	40 —
12. Bustina di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva denominati « Minerva 48/S »	50 —
13. Busta pubblicitaria di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinati al fosforo amorfo del tipo Minerva	100 —
14. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinati al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	50 —
Condizionamenti speciali	
15. Pacchetto contenente 20 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominati « Carte da gioco »	1.000 —
16. Pacchetto in cellofane contenente 10 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominati tipo « Augurale »	500 —

Art. 2.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi stabilite per il periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1974 con il decreto ministeriale 11 giugno 1973, citato alle premesse, a decorrere dal 1° luglio 1974 sono variate nelle misure indicate nel prospetto che segue, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento, in relazione ai prezzi di vendita al pubblico fissati con il precedente articolo 1.

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Imposta sul valore aggiunto
Condizionamenti normali		
1. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	36,7572	8,5728
2. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Cerini S/80 »	21,5704	6,4296
3. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	18,5636	4,2864
4. Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	24,1620	5,3580
5. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 »	17,0536	4,2864
6. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	38,6840	10,7160
7. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	48,1540	10,7160
8. Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	213,2700	53,5800
9. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	219,2600	160,7400
10. Bustina di cartone con 24 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	11,1552	3,2148
11. Bustina di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	14,1136	4,2864
12. Bustina di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva denominati « Minerva 48/S »	18,1420	5,3580
13. Bustina pubblicitaria di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	48,6340	10,7160
14. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	18,5420	5,3580
Condizionamenti speciali		
15. Pacchetto contenente 20 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominati « Carte da gioco »	440,84	107,16
16. Pacchetto in cellofane contenente 10 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominati tipo « Augurale »	233,42	53,58

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974
Registro n. 56 Finanze, foglio n. 265

(5089)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli con effetto dal 23 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1973, 6 luglio 1973 e 11 dicembre 1973, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5090)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1974.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, che istituisce l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1055, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente medesimo;

Visto lo statuto del predetto Ente, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1947 e modificato con decreti ministeriali 7 maggio 1948, 16 ottobre 1948 e 13 dicembre 1952;

Ritenuto di provvedere alla ricostituzione delle tre deputazioni di sezione e del consiglio di amministrazione dell'Ente per il triennio 1973-76, sulla base delle proposte sinora pervenute dalle amministrazioni, dagli enti e dalle organizzazioni sindacali e di categoria, con riserva di provvedere successivamente alla nomina dei rappresentanti del Ministero del tesoro, delle amministrazioni provinciali di Lecce e di Potenza, del consorzio di bonifica del Bradano e Metaponto, non appena perverranno le relative designazioni;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della deputazione di sezione della Puglia:

De Nitto dott. Gilberto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Frasca dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Damiani prof. Nicola, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Mezzapesa prof. Pietro, in rappresentanza dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese;

Amorella dott. Italo, in rappresentanza della categoria dei dottori in scienze agrarie;

Cioce avv. Dante, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bari;

Giovanni Monaco, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Brindisi;

Radicchio dott. Pietro, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Taranto;

Imbimbo Salvatore, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Foggia;

Barbano dott. Giuseppe, in rappresentanza delle camere di commercio, industria e agricoltura della Puglia;

Petrilli dott. Francesco, in rappresentanza del consorzio di bonifica della Capitanata;

Schittulli dott. Angelo, in rappresentanza del consorzio di bonifica Fossa premurgiana;

Bisceglia geom. Francesco, in rappresentanza del consorzio di bonifica Montana del Gargano;

Schiavone dott. Tommaso, in rappresentanza del consorzio di bonifica Arneo;

Marra dott. Giorgio, in rappresentanza del consorzio di bonifica Ugento Li Foggi;

De Pascale dott. Michele, in rappresentanza del consorzio di bonifica Stornara;

Rossi avv. Fabrizio, in rappresentanza degli agricoltori pugliesi;

Sforza dott. Francesco Saverio, in rappresentanza dei coltivatori diretti pugliesi;

Montrone Salvatore e Di Corato Riccardo, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Scalingi Mario, in rappresentanza delle organizzazioni provinciali dei lavoratori della regione Puglia.

Art. 2.

Sono nominati membri della deputazione di sezione per la Lucania, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno, dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e della categoria dei dottori in scienze agrarie:

Ventimiglia ins. Egidio, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Matera;

Giuliani dott. Pierluigi, in rappresentanza delle camere di commercio, industria e agricoltura della Lucania;

Salvia dott. Giovanni, in rappresentanza del consorzio di bonifica Alta Val d'Agri;

Caponero dott. Giovanni, in rappresentanza del consorzio di irrigazione Montalbano Ionico;

Telesca Pasquale, in rappresentanza del consorzio di bonifica Gallitello;

Formica avv. Vincenzo, in rappresentanza degli agricoltori lucani;

Araneo avv. Agostino, in rappresentanza dei coltivatori diretti lucani;

Pomponio Luigi, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Vitelli Cosimo Damiano e Pastore Angelo, in rappresentanza delle organizzazioni provinciali dei lavoratori della Regione lucana.

Art. 3.

Sono nominati membri della deputazione di sezione per l'Irpinia, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno, dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e della categoria dei dottori in scienze agrarie:

Telaro Antonio, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Avellino;

Addessa prof. Alfredo, in rappresentanza del consorzio di bonifica dell'Ufita;

Tedesco avv. Arcangelo, in rappresentanza degli agricoltori dell'Irpinia;

Spirito dott. Giuseppe, in rappresentanza dei coltivatori diretti dell'Irpinia;

Somma Vincenzo e Rinaldi Michele, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Pennetta Giuseppe, in rappresentanza delle organizzazioni provinciali dei lavoratori della regione Irpinia.

Art. 4.

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione, oltre ai componenti delle tre deputazioni di sezione di cui ai precedenti articoli:

Iannone Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra;

Cavalli avv. Carlo, in rappresentanza della Confederazione dell'agricoltura italiana;

Sabino Alvino, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Rubino dott. Luigi, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Giuliani dott. Euclide, in rappresentanza dell'Associazione nazionale delle bonifiche;

Carrante dott. ing. Antonio, in rappresentanza dell'Associazione nazionale ingegneri e architetti italiani.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina dei rappresentanti del Ministero del tesoro, dell'amministrazione provinciale di Lecce e di Potenza, del consorzio di bonifica del Bradano e Metaponto.

Art. 6.

Il triennio di durata delle cariche avrà decorrenza dalla data della prima adunanza del consiglio, che dovrà essere convocato ed aver luogo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Roma, addì 24 giugno 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(5173)

DECRETO MINISTERIALE 27 *giugno* 1974.

Importazione di bestiame bovino destinato all'ingrasso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 4 maggio 1974, relativo all'istituzione dell'obbligo del deposito previo alla importazione di talune merci;

Vista la decisione dell'8 maggio 1974 della commissione C.E.E. con la quale il Governo italiano è stato autorizzato ad adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 108 del trattato di Roma;

Vista la decisione del 5 giugno 1974 della commissione C.E.E. con la quale viene modificata la decisione dell'8 maggio 1974, per quanto riguarda il bestiame bovino;

Vista la decisione del 17 giugno 1974 della commissione C.E.E. in base alla quale l'Italia deve adottare misure necessarie ad assicurare l'effettiva destinazione all'ingrasso del bestiame bovino importato;

Considerata la necessità di adottare immediatamente tali misure;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive, da qualsiasi origine e provenienza, degli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diverse dai produttori di razza pura, di peso inferiore o uguale a 300 kg e destinati all'ingrasso (v.d. 01.02 A II) per un periodo non inferiore a 100 giorni, non sono soggette al regime del deposito previo, previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974.

Art. 2.

Le importazioni di cui al precedente art. 1 sono consentite dalle dogane su presentazione di un certificato che deve essere richiesto, in via preventiva, al Ministero del commercio con l'estero.

La richiesta del certificato di cui al primo comma del presente articolo deve essere corredata da una cauzione che può essere prestata mediante fideiussione bancaria oppure con versamento in contanti presso la tesoreria provinciale competente per territorio.

Per le provenienze da Paesi terzi rimane in vigore l'attuale disciplina del certificato d'importazione con l'obbligo per l'operatore di presentare la cauzione di cui al comma precedente in aggiunta a quella già prevista per il rilascio del titolo di importazione.

Art. 3.

La cauzione di cui al secondo comma del precedente articolo deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero e commisurata a 11 unità

di conto per ogni 100 chilogrammi di bestiame da importare. La cauzione deve avere una validità di almeno sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della richiesta del certificato.

Art. 4.

La cauzione di cui al secondo comma dell'art. 2 viene svincolata dal Ministero del commercio con l'estero sulla base di apposita attestazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da cui risulti che il bestiame importato sia rimasto in vita almeno 100 giorni dalla data di sdoganamento o non sia sopravvissuto per cause di forza maggiore.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o a mezzo di organismi dallo stesso incaricati, effettua appositi controlli sul bestiame importato.

Su richiesta dell'operatore interessato, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilascia allo stesso operatore la attestazione di cui al precedente articolo non oltre 150 giorni dalla data dello sdoganamento.

Trascorsi 160 giorni dalla data di sdoganamento senza che l'operatore abbia esibito al Ministero del commercio con l'estero l'attestazione di cui al precedente articolo 4 il Ministero del commercio con l'estero provvede ad incamerare la cauzione a favore dell'erario dello Stato.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto le dogane dispongono, a tutti gli effetti, che, in materia di pesatura e marcatura, vengano osservate le norme relative all'importazione del bestiame bovino da ingrasso; in particolare le dogane constatano la corrispondenza della cauzione prestata al peso accertato. E' ammessa una tolleranza del 5%.

Alla fine di ogni settimana le dogane inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copie delle bollette doganali rilasciate a fronte delle importazioni dei bovini destinati all'ingrasso e la cui emissione sarà annotata sui certificati di importazione.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 hanno effetto dal 10 giugno 1974.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1974

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(5215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 23/1974
Prezzo dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 10 dicembre 1954, n. 1167;

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1161;

Visto il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103 che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1974, con cui è stato disposto di sottoporre alla disciplina dei prezzi da parte del Comitato interministeriale dei prezzi il gas di petrolio liquefatto;

Considerato che il settore del gas di petrolio liquefatto si è sviluppato in regime di libero mercato e che pertanto le indagini sulla valutazione dei costi si presentano particolarmente lunghe e laboriose;

Considerato che è necessario procedere, comunque, ad una prima fissazione dei prezzi anche con dati di accertamento non definitivi, al fine di sperimentarne la validità;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Sono fissati come segue i prezzi massimi di vendita dei gas di petrolio liquefatti - G.P.L. (propano, butano e loro miscele):

1) Per merce sfusa, ex raffineria, SIF-SIVA L./q.le 6.970

2) Per ritiri annui dallo stesso fornitore:

superiori a 5.000 tonn., fino a 10.000 tonn. L./q.le 6.870
superiori a 10.000 tonn., fino a 30.000 tonn. L./q.le 6.720
superiori a 30.000 tonn. . . . . . . L./q.le 6.570

A) G.P.L. PER USO DOMESTICO
(*usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione*)

Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio, resa franco domicilio del cliente, IVA compresa:

per bombole da kg. 10 . . . . . . L. 2.600 cad.
per bombole da kg. 15 . . . . . . » 3.700 »
per bombole da kg. 25 . . . . . . » 6.000 »

B) G.P.L. PER USO AUTOTRAZIONE

Prezzo alla pompa per merce daziata, IVA compresa . . . . L./hl. 16.700

Prezzo alla pompa per merce daziata, SIVA » 14.911

I prezzi di vendita ai gestori P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi per merce daziata SIVA franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V. ed il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopracitate norme di esecuzione.

Classi di erogato	L./hl
a) fino a 200.000 litri complessivi	14.214
b) fino a 300.000 litri complessivi	14.281
c) fino a 450.000 litri complessivi	14.292

Classi di erogato	L./hl
d) fino a 750.000 litri complessivi	14.303
e) fino a 900.000 litri complessivi .	14.310
f) fino a 1.300.000 litri complessivi .	14.342
g) fino a 2.100.000 litri complessivi . . .	14.382

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori ai litri 2.100.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando i seguenti rapporti:

Benzina super 1 : 1;
Benzina normale 0,88 : 1;
Gasolio 0,45 : 1;
G.P.L. 0,45 : 1.

C) G.P.L. PER USO INDUSTRIALE
(*usi previsti dall'art.* 16 *della legge* 15 *dicembre* 1971, *n.* 1161)

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1) e 2), può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per la conversione da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, si applica la densità di 0,565 kg/lt.

Per quanto riguarda gli oneri della distribuzione del G.P.L. per uso domestico, quando questa avviene in località di più oneroso accesso (zone isolate, montane, distanti dai centri abitati, ecc.) e quando è richiesta la consegna immediata o urgente delle bombole, i comitati provinciali prezzi procederanno ad un esame delle diverse situazioni locali e formuleranno in merito adeguate proposte al Comitato interministeriale dei prezzi.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(5296)

Provvedimento n. 24/1974
Prezzi dei nuovi prodotti petroliferi assoggettati a disciplina

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425;

Visti i decreti emanati dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in data 2 maggio 1974 e 25 giugno 1974;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 giugno 1974 con la quale è stato disposto di sottoporre alla disciplina dei prezzi tutti i prodotti derivati dai greggi petroliferi a completamento di quelli già disciplinati con provvedimento C.I.P. n. 8/1974 del 20 febbraio 1974;

Considerato che, a parte i prodotti già disciplinati con il ricordato provvedimento C.I.P. n. 8/1974, trattasi di una pluralità di prodotti la cui commercializzazione si è sviluppata in un regime di libero mercato e con denominazioni commerciali differenziate;

Considerato che è necessario procedere, comunque, ad una prima fissazione dei prezzi valendosi dei dati di accertamento che hanno condotto alle determinazioni di cui ai ricordati decreti ministeriali 2 maggio e 25 giugno 1974;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Sono fissati come segue i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sottoelencati a decorrere dal 1° luglio 1974:

Prezzi ex raffineria, al netto di IF e di IVA:

Benzine industriali, non etilate, virgin nafta e prodotti assimilati (con NO-RM non superiore a 80)	L./T	84.890
Benzina avio tipo 115/145 N.O. distillati leggeri alto ottanici (distillati, benzine isomere, benzine di cracking) e prodotti assimilati	»	91.370
Carboturbo tipo benzina (JP4) destinato alle FF.AA. e alle prove motori	»	79.450
Prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità superiore a 21°)	»	66.740
Carboturbo tipo petrolio (JP1 - JP2 - JP5) destinato alle FF.AA. e alle prove motori	»	66.740
Prodotti assimilabili al gasolio	»	65.600
Prodotti assimilabili a O.C. denso: (viscosità superiore a 7°E)	»	33.000
Prodotti assimilabili a O.C. semifluido: (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	»	40.480
Prodotti assimilabili a O.C. fluido: (viscosità superiore a 3°E e fino a 5°E)	»	43.030
Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo: (viscosità inferiore a 3°E)	»	45.920
Basi lubrificanti:		
a) oli base paraffinici a bassa e media viscosità e con indice di viscosità inferiore o uguale a 100	»	120.000
b) oli base paraffinici a bassa e media viscosità e con indice di viscosità superiore a 100 . . .	»	130.000
c) oli base paraffinici deasfaltati ad alta viscosità superiore a 28°E a 50°C	»	150.000
d) oli base naftenici non estratti . . .	»	120.000
e) oli base naftenici estratti	»	140.000

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione, i prezzi saranno determinati facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(5297)

Provvedimento n. 25/1974. Prezzi del tonno all'olio in scatola

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti gli articoli numeri 5 e 6 del decreto legislativo 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496;

Viste le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 novembre 1973 e del 20 febbraio 1974;

Considerato che sussistono le condizioni di mercato che rendono non più compatibili con la ricordata legge n. 496 i prezzi del tonno all'olio in scatola, per quanto riguarda le fasi della produzione e/o importazione, distribuzione all'ingrosso e al consumo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1. — A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi alla produzione e/o importazione del prodotto indicato nell'allegato *A* (colonna I) possono essere aumentati fino alla misura indicata nell'allegato stesso per tutte le qualità, tipo o marca dello stesso prodotto.

I prezzi alla produzione e/o importazione ai quali possono essere applicate le maggiorazioni per gli stessi previste sono quelli praticati anteriormente al 16 luglio 1973, rispettivamente per merce resa franco fabbrica o franco vagone sdoganato.

2. — Le maggiorazioni di cui al paragrafo precedente sono trasferite nella stessa misura alle fasi della distribuzione e della vendita al dettaglio.

3. — Alle differenze esistenti al 16 luglio 1973, tra i prezzi al consumo, risultanti dai listini esposti negli esercizi di vendita e depositati presso i comuni, ed i prezzi alla produzione e/o importazione (art. 6 del decreto-legge n. 427), possono essere applicate le maggiorazioni fino alla misura indicata nell'allegato *A* (colonna II).

Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo sono ripartibili fra gli operatori che effettuano le operazioni di distribuzione e di vendita al dettaglio in relazione alla effettiva partecipazione alle operazioni stesse.

4. — I comitati provinciali dei prezzi effettueranno i controlli relativi all'applicazione della somma delle maggiorazioni di cui ai precedenti paragrafi 2) e 3) (colonna III dell'allegato) e della esattezza delle relative registrazioni sui listini.

Nelle maggiorazioni di cui sopra non è compresa l'IVA.

5. — Con l'entrata in vigore del presente provvedimento si intendono evase le domande di aumento presentate dagli interessati e dalle rispettive organizzazioni di categoria a tutto il 29 maggio 1974 per i beni di cui al punto 14 dell'art. 2 del decreto-legge n. 427.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

ALLEGATO *A*

PRODOTTO: TONNO ALL'OLIO IN SCATOLA	Maggiorazione di prezzo alle fasi della produzione e/o importazione sui prezzi praticati anteriormente al 16-7-1973. (Art. 6 D. L. 427) Colonna I	Maggiorazioni sui margini di distribuzione e di vendita al dettaglio in atto anteriormente al 16-7-1973 (Art. 6 D. L. 427) Colonna II	Maggiorazione (IVA esclusa) sui prezzi al consumo bloccati al 16-7-1973 e risultanti dai listini esposti al pubblico e depositati al comune Colonna III
	L./confezione	L./confezione	L./confezione
Confezione da gr. 95 di cui gr 70 netti di tonno	42,50	7,50	50

Per le altre confezioni gli aumenti saranno effettuati in proporzione al contenuto netto.

Nota. — Nelle vendite al consumo il prezzo comprensivo di IVA, per le altre confezioni, sarà arrotondato alle 5 lire in meno fino a frazioni di prezzo di L. 2,49 o 7,49 e in più, al di sopra di dette frazioni.

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

(5298)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Autotrasportatori Falco » (già Risorgimento), in Potenza.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1974 il sig. Salvatore Santarsiero è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Autotrasportatori Falco » (già Risorgimento), in Potenza, in sostituzione del rag. Aldo La Ghezza.

(5081)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Istituto regionale per l'edilizia cooperativa », in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1974 il dott. Giuseppe Duraccio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Istituto regionale per l'edilizia cooperativa (I.R.E.C.) », in Napoli, in sostituzione del sig. Marino Del Giudice, deceduto.

(5098)

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Sarasini Zeffirino, in Lugo.

Con decreto 1° giugno 1974 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata sciolta la cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Sarasini Zeffirino, in Lugo (Ravenna).

(5099)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.847.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896/M)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.040.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897/M)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.784.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898/M)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882/M)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1883/M)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Uras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1884/M)

Autorizzazione al comune di Ulà Tirso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Ulà Tirso (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1885/M)

Autorizzazione al comune di Sorradile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Sorradile (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1886/M)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Simala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1887/M)

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Setzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1888/M)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Serdiana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1889/M)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1890/M)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Drapia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.604.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1891/M)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Decollatura (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.340.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1892/M)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Davoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.938.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893/M)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Centrache (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894/M)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.526.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895/M)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.935.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1875/M)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.093.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1876/M)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.590.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1877/M)

Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Vinchiaturo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.972.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1878/M)

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di San Polomatese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.449.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1879/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.886.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880/M)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.195.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881/M)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Magisano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.525.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899/M)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Botricello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.013.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1872/M)

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Borgia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.495.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1873/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere di Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Belvedere di Spinello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.061.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1874/M)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.387.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1920/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.667.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1921/M)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.762.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1923/M)

Autorizzazione al comune di Celle di San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Celle di San Vito (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.254.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1943/M)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Penne (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1944/M)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.698.158, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2002/M)

Autorizzazione al comune di S. Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1974, il comune di S. Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2003/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 26 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	650,20	650,20	650 —	650,20	652 —	650,20	650,30	650,20	650,20	650,20
Dollaro canadese	671,60	671,60	671 —	671,60	676 —	671,60	671,50	671,60	671,60	671,60
Franco svizzero	216,20	216,20	216 —	216,20	217,50	216,20	216,15	216,20	216,20	216,20
Corona danese	107,65	107,65	107,80	107,65	109 —	107,60	107,60	107,65	107,65	107,65
Corona norvegese	119,36	119,36	119,80	119,36	120 —	119,30	119,53	119,36	119,36	119,36
Corona svedese	147,75	147,75	147,75	147,75	148,50	147,80	147,80	147,75	147,75	147,75
Fiorino olandese	245,48	245,48	245,50	245,48	246 —	245,50	245,57	245,48	245,48	245,48
Franco belga	17,065	17,065	17,105	17,065	17,10	17,05	17,05	17,065	17,06	17,06
Franco francese	133,06	133,06	133,10	133,06	132,50	133,05	133,05	133,06	133,06	133,06
Lira sterlina	1547,45	1547,45	1551 —	1547,45	1558 —	1547,50	1546,90	1547,45	1547,45	1547,45
Marco germanico	256,32	256,32	256,50	256,32	258 —	256,30	256,36	256,32	256,32	256,32
Scellino austriaco	35,73	35,73	35,67	35,73	36 —	35,70	35,70	35,73	35,75	35,75
Escudo portoghese	26,065	26,065	26,12	26,065	26,15	26,05	26,10	26,065	26,05	26,06
Peseta spagnola	11,3365	11,3365	11,39	11,3365	11,41	11,38	11,35	11,3365	11,34	11,34
Yen giapponese	2,2920	2,2920	2,30	2,2920	2,31	2,29	2,295	2,2920	2,29	2,29

Media dei titoli del 26 giugno 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	84,800
Redimibile 3,50 % 1934	100,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,150
» 5 % (Ricostruzione)	87,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,250
» 5 % (Città di Trieste)	85,050
» 5 % (Beni esteri)	86,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,700
» 5,50 % » » 1968-83	86,175
» 5,50 % » » 1969-84	89,125
» 6 % » » 1970-85	91,175
» 6 % » » 1971-86	91,125
» 6 % » » 1972-87	91,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,500
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	650,25
Dollaro canadese	671,55
Franco svizzero	216,175
Corona danese	107,625
Corona norvegese	119,445
Corona svedese	147,775
Fiorino olandese	245,525
Franco belga	17,057
Franco francese	133,055
Lira sterlina	1547,175
Marco germanico	256,31
Scellino austriaco	35,715
Escudo portoghese	26,082
Peseta spagnola	11,343
Yen giapponese	2,293

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dodici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;

Considerato che all'8 marzo 1973 sono disponibili, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, cinquantuno posti;

Ritenuta la necessità, risultante dalle esigenze dell'Amministrazione, di indire un concorso per dodici posti nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici (servizio delle armi e armamenti navali);

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Diario e sede delle prove scritte Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 1 e 2 ottobre 1974, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestivamente la domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo e richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione ai concorsi d'accesso a carriere impiegatizie dello Stato: diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dello Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso, l'aspirante oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo, alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla Amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

13) l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'Amministrazione, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma. In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'Amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo di lingue estere i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo verrà valutato in centesimi di punto fino al massimo di punti 0,30 per ogni lingua straniera ed il punteggio così conseguito verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti o preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) e per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi (intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n 744) e, agli effetti della legge 28 luglio 1971, n. 585, figli degli invalidi di guerra di prima categoria, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dallo art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà avere luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggette all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere, purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali e sui certificati di studio dai medesimi rilasciati, quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari, residenti nello Stato, sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 14 della legge 11 maggio 1971, n. 390).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata da quelle della legge 11 maggio 1971, n. 390.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non sanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1 176.000, corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 11 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 102

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a dodici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici, indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1973.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età d. 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .,

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . . con specializzazione (5) . . . . . . rilasciato da (6) . nell'anno . . e che tale titolo di studio è del tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) . .,

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . presso . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . della carriera . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo);

ovvero, in caso diverso,

di aver prestato servizio in precedenza come impiegato, dal . . al . . presso . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . della carriera . . . (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta . (indicare la causa):

di essere disposto, in caso di nomina ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria (9) . .,

di prescegliere per il colloquio facoltativo, la lingua o le lingue: (10) . .,

di risiedere in (11) .

, . . li . .

Firma (12)

. .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale d'istruzione di secondo grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva - è attualmente in servizio militare presso . . - non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva - non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . - non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Inglese, francese, tedesco. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo.

(11) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno. L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati confronta più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*), per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

Matematica (nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali).

2ª *Prova*:

Calcolo di un elementare circuito elettronico o di semplice apparecchiatura elettronica. Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da una ampia relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

N. B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove.

COLLOQUIO

A) *Obbligatorio*.

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Elettronica:

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e loro uso. Triodi. Tubi a più elettrodi. Onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda.

Meccanismo della propagazione. Onda diretta e terrestre e onda indiretta e semisferica.

Propagazione delle onde corte. Elementi di circuiti oscillanti. Resistenza di alta frequenza, induttanza e capacità. Risonanza e curve di risonanza. Aerei. Antenne e telai. Eccitazioni delle antenne. Altezza efficace. Resistenza di irradiazione. Oscillazione persistenze e vari mezzi per la loro generazione. Il triodo in funzione di generatore. Circuiti fondamentali. Stabilità di frequenza delle oscillazioni. Modulazione delle onde persistenti. Vari sistemi di modulazione. Rivelazione con cristalli e con triodi. Ricezione con eterodina. Amplificazione in alta e bassa frequenza. Vari tipi di amplificatori. Generalità sulle stazioni radio trasmittenti.

Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla. Fenomeni piezoelettrici. Oscillatori piloti. Amplificazione di potenza. Rendimento di un complesso trasmittente. Diagrammi di irradiazioni di antenne. Cenni sugli aerei per onde corte e sui sistemi a fascio. Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche e onde modulate. Apparati riceventi. Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità selettiva). Cenno sui fenomeni elettroacustici. Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche. Altoparlanti e diffusori. Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego. Principi fondamentali della radiogonometria. Principi fondamentali di radiotelemetria.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

B) *Facoltativo*.

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesca su argomenti prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione è la categoria di pensione con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge)

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanéntemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963 n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 5
(rif art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dai competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vicebrigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963 n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(4908)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. D'Ari Raffaele ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Brugnola Franco, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione che si terrà in Roma il giorno 2 novembre 1973, in sostituzione del dott. D'Ari Raffaele, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1974
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 174

(5118)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741700)